

Corte di Cassazione seconda sez. civile – 4 agosto 2006 n. 17680 – Pres. Pontorieri
– Rel. Malzone

**Sospensione patente di guida – annullamento per illegittimità del provvedimento
– art. 2043 c.c. – illecito aquiliano – danno risarcibile – danno esistenziale –
insussistenza – danno patrimoniale – configurabilità – mancata allegazione**

La sospensione della patente di guida, in quanto sanzione accessoria adottata per esigenze superiori rispetto a quelle del singolo utente della strada, non afferisce alla sfera di personalità dello stesso.

D'altro lato costituisce un atto dovuto della pubblica amministrazione, a fronte di esigenze di sicurezza della circolazione, rispetto al quale il privato risulta sufficientemente garantito mediante possibilità di ricorso al Prefetto ex art. 203 cod. strad.

Pertanto, nel caso di provvedimento illegittimo di sospensione della patente, non è configurabile in capo al privato un danno esistenziale alla persona, ma piuttosto un danno patrimoniale il quale, peraltro, non può ritenersi sussistente per presunzioni, ma deve formare oggetto di specifica allegazione e prova.